

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE

“ARIOSTO - SPALLANZANI”

Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841

Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352

E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it

Home page: www.liceoariostospallanzani-re.gov.it

Prot.N.7809 /VI2

Reggio Emilia, 01/10/2022

Contratto n.4

**CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
EROGAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK
E ALTRI GENERI DI RISTORO A.S. 2022/2023 -2023/2024-2024/2025**

TRA

Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani”- Reggio Emilia. cod. fiscale 80016650352, con sede in P.tta Pignedoli, 2 Reggio Emilia, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi

E

GRUPPO ARGENTA S.P.A.-
qualità di legale rappresentate.

rappresentata dal Sig. Francesco Cantini in

PREMESSE

- VISTO** il Regolamento D.I.n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-Contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli art.43/48;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 art.36 Area merceologica di riferimento del MEPA,
- ACCERTATO** che l’importo del contratto è confacente a quanto previsto da aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di servizi e qualità secondo quanto indicato da art. 5 del Disciplinare di gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro,
- VISTA** l’offerta della Ditta GRUPPO ARGENTA S.P.A -
- VISTA** la determina Prot. n. .6454 DEL 22/07/2022

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto le cui premesse costituiscono parte integrante, con decorrenza dal giorno successivo la firma.

- a. Il contratto stipulato avrà la durata di anni 3 dal 1/10/2022 fino al **31/08/2025**, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non è ammesso il rinnovo né tacito né espresso del contratto.
- b. Alla scadenza naturale, il contratto s’intende automaticamente risolto, per cui non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione. Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. Mancato rispetto del divieto di subappalto,
2. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale,
3. Violazione dell’obbligo di riservatezza,
4. Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gare,

- ~~5. Frode o grave negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali,~~
6. Cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto.

Art.1

Il GRUPPO ARGENTA S.P.A, si impegna a fornire servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro secondo quanto indicato:

- a. Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori in ciascun plesso e i relativi servizi a partire da subito e tassativamente entro 10 giorni;
- b. L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico, durante il periodo di svolgimento degli esami e delle altre attività programmate dalla scuola, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche per garantire la fruibilità del servizio al personale ATA in servizio durante tali periodi;
- c. Il concessionario, dovrà garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte che dovrà avvenire con frequenza almeno giornaliera per tutto il periodo di erogazione del servizio;

I distributori automatici devono:

- d. Essere nuovi o se usati, comunque di costruzione non anteriore al 01/01/2018, e dotati di idonea omologazione e Marchio CE,
- e. Soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa anti-infortunistica, di sicurezza e di igiene,
- f. Essere dotati di Tastiera capacitiva illuminata o di altro sistema equivalente con feedback visivo della selezione su apposito schermo illuminato per la selezione dei prodotti (per garantire trasparenza alle transazioni di denaro);
- g. Disporre di controllo elettronico, tramite fotocellule di rilevazione prodotto, all'avvenuta erogazione dello stesso,
- h. Erogare i prodotti con sistemi di chiave elettronica e a moneta. Il deposito cauzionale dovrà essere di importo non superiore a € 5,00,
- i. Essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti e devono essere in grado di mantenere la catena del freddo per gli alimenti che ne necessitano e di bloccare la distribuzione, qualora vengano superati i requisiti minimi di temperatura,
- j. Essere spostati, almeno 3 volte in un anno, previo accordo con il personale dell'Istituto, per consentire la pulizia dell'aria da essi occupati,
- k. Essere tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti,
- l. Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazione,
- m. Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo. Le indicazioni sul prodotto devono essere a norma di legge,
- n. Riportare con targhetta indelebile o con un altro idoneo, il nominativo e la ragione sociale del Concessionario del Servizio ed il suo recapito telefonico (con attivazione dello stesso in tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. Si specifica che si intende per giorno lavorativo il periodo settimanale dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali esclusi;
- o. Essere sottoposti ad adeguata manutenzione e rifornimento costante dei prodotti.

Inoltre:

- Il concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse, in particolare dovrà provvedere alla pulizia ordinaria dei distributori in modo conforme alle normative di igiene,
- Il concessionario dovrà garantire la manutenzione/o sostituzione in caso di guasto dei distributori quando necessaria, nel tempo massimo di ore 6 dalla segnalazione ed in accordo con gli orari di apertura degli edifici
- senza oneri per l'istituzione scolastica,

5. Frode o grave negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali,
6. Cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto.

Art.1

Il GRUPPO ARGENTA S.P.A, si impegna a fornire servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro secondo quanto indicato:

- a. Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori in ciascun plesso e i relativi servizi a partire da subito e tassativamente entro 10 giorni;
- b. L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico, durante il periodo di svolgimento degli esami e delle altre attività programmate dalla scuola, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche per garantire la fruibilità del servizio al personale ATA in servizio durante tali periodi;
- c. Il concessionario, dovrà garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte che dovrà avvenire con frequenza almeno giornaliera per tutto il periodo di erogazione del servizio;

I distributori automatici devono:

- d. Essere nuovi o se usati, comunque di costruzione non anteriore al 01/01/2018, e dotati di idonea omologazione e Marchio CE,
- e. Soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa anti-infortunistica, di sicurezza e di igiene,
- f. Essere dotati di Tastiera capacitiva illuminata o di altro sistema equivalente con feedback visivo della selezione su apposito schermo illuminato per la selezione dei prodotti (per garantire trasparenza alle transazioni di denaro);
- g. Disporre di controllo elettronico, tramite fotocellule di rilevazione prodotto, all'avvenuta erogazione dello stesso,
- h. Erogare i prodotti con sistemi di chiave elettronica e a moneta. Il deposito cauzionale dovrà essere di importo non superiore a € 5,00,
- i. Essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti e devono essere in grado di mantenere la catena del freddo per gli alimenti che ne necessitano e di bloccare la distribuzione, qualora vengano superati i requisiti minimi di temperatura,
- j. Essere spostati, almeno 3 volte in un anno, previo accordo con il personale dell'Istituto, per consentire la pulizia dell'aria da essi occupati,
- k. Essere tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti,
- l. Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazione,
- m. Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo. Le indicazioni sul prodotto devono essere a norma di legge,
- n. Riportare con targhetta indelebile o con un altro idoneo, il nominativo e la ragione sociale del Concessionario del Servizio ed il suo recapito telefonico (con attivazione dello stesso in tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. Si specifica che si intende per giorno lavorativo il periodo settimanale dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali esclusi;
- o. Essere sottoposti ad adeguata manutenzione e rifornimento costante dei prodotti.

Inoltre:

- Il concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse, in particolare dovrà provvedere alla pulizia ordinaria dei distributori in modo conforme alle normative di igiene,
- Il concessionario dovrà garantire la manutenzione/o sostituzione in caso di guasto dei distributori quando necessaria, nel tempo massimo di ore 6 dalla segnalazione ed in accordo con gli orari di apertura degli edifici
- senza oneri per l'istituzione scolastica,

- Il concessionario predisporrà un numero adeguato di contenitori per i rifiuti nelle immediate vicinanze dei Distributori automatici, garantendo la pulizia degli stessi, delle aree adiacenti e la rimozione dei rifiuti, secondo la normativa e con oneri a suo carico.
- L'eventuale acqua di ricambio per i distributori di bevande calde dovrà essere contenuta in contenitori sigillati e rispondere al requisito di qualità secondo le normative vigenti.
- **I distributori dovranno erogare prodotti offerti ed eventualmente ulteriori prodotti, che non saranno soggetti a valutazione economica ma solo a valutazione tecnica, comunque per un numero massimo di unità** separatamente vendibili all'interno di ciascun distributore non superiore ai 2/5 della capienza per i distributori di snack e prodotti freschi e di gelati, comunque preventivamente autorizzati, da parte dell'Istituto.
- Si precisa che il prezzo di vendita di questi ultimi, da concordare preventivamente con l'Istituto non potrà in ogni caso superare il valore di 3/2 del prezzo offerto più elevato per i prodotti corrispondenti alla stessa "Tipologia di prodotto" presenti fra quelli oggetti di valutazione economica.
- Ciascun distributore automatico, obbligatoriamente dovrà continuamente essere in grado di erogare almeno 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico", almeno 1 prodotto senza glutine e almeno 1 prodotto a basso contenuto di acidi grassi saturi.
- Tutti i prodotti, ad eccezione delle bevande calde, devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvista di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamenti, ingredienti, data di scadenza).
- Tutti i prodotti dovranno essere di qualità, possibilmente provenienti da produzioni biologiche garantite e certificate, da mercato equo e solidale, da Km zero, di produzione DOP o IGP, in subordine di marche conosciute a livello nazionale.
- Tutti i prodotti dovranno essere corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono posti in vendita,
- Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, etichettatura di ciascuna confezione, ove applicabile, ed in particolare all'art.33 del D.P.R. 26 marzo 1980 n.327.
- E' fatto divieto di vendita a qualsivoglia utente di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione e con alto contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
- Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 giorni consecutivi di calendario prima della scadenza indicata sul prodotto stesso.
- L'Istituto si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge, nonché quella di richiedere alle Autorità Sanitarie componenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie. In caso di difformità accertata, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli ed il risarcimento per eventuali danni.

Art.2

- a. Sono messi a disposizione del concessionario, a carico dell'amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia elettrica,
- b. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.

Art.3

- a. Per tutta la durata del contratto è facoltà del Dirigente Scolastico e del personale allo scopo da lui delegato, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio prestato, che dovrà essere conforme a quanto richiesto nei disciplinari e a quanto indicato nell'offerta dall'aggiudicatario della concessione.

L'Istituto, in particolare, verificherà e controllerà in merito a:

- 1) Freschezza e igienicità dei prodotti;
- 2) Tipologia, qualità, grammatura e prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
- 3) Fornitura di prodotti di prima qualità;
- 4) Tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- 5) Pulizia dei distributori;
- 6) Ogni altro aspetto esplicitamente previsto nel presente disciplinare.

Eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere consensuale.

Art. 4

- a. In caso di esito negativo di un controllo e /o di accertate inadempienze contrattuali che si ritengano comunque sanabili da parte del concessionario anche a seguito di diffida, l'Istituto farà pervenire al concessionario per iscritto, tramite raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo nonché le prescrizioni del caso, il concessionario si uniformerà alle prescrizioni ricevute, entro tre gironi dalla notifica o, nel caso in cui non le ritenga applicabili, potrà fornire, sempre per iscritto ed entro 10 gg, le controdeduzioni del caso.
- b. Qualora queste ultime non vengano accolte, l'Istituto lo comunicherà per iscritto al concessionario che entro i successivi otto giorni dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni.
- c. Il concessionario comunicherà, all'atto della stipulazione del contratto, il nominativo e i recapiti (telefono, e-mail e PEC) del referente incaricato di gestire il rapporto con l'Istituto.

Art. 5

- a. Ai sensi degli artt. 1456 a segg. del codice civile, l'Istituto avrà facoltà di promuovere, nel mondo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:
 1. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 2. per abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore,
 3. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero di mancato rispetto di quanto indicato nel disciplinare o ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o il regolamento relativo al servizio: si stabilisce che a fronte di n.3 contestazioni scritte, inviate tramite raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC), riguardanti violazioni agli obblighi contrattuali e compiutamente accertate al tramite della procedura di cui al precedente articolo, anche nel caso in cui il concessionario sia poi uniformato alle prescrizioni ricevute, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto;
 4. per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
 5. quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
 6. per mancanza di pulizia anche di un solo distributore per un periodo superiore ai quattro giorni consecutivi;
 7. al verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare;
 8. per l'utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
 9. per mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione ex D.Lgs.81/08/1/o delle norme d'igiene;
 10. per mancato rifornimento anche di un solo distributore per un periodo superiore ai tre gironi consecutivi;
 11. per la distribuzione anche parziale di prodotti diversi da quelli concordati con l'ISTITUTO;
 12. per la distribuzione anche parziale di prodotti a prezzi maggiori da quelli indicati nel listino concordato con l'ISTITUTO che sarà allegato al contratto;
 13. per aggiornamento dei prezzi e /o delle caratteristiche dei prodotti distribuiti con concordato con l'Istituto;
 14. per cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto del medesimo;
 15. per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 14536 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento);
- b. la risoluzione del contratto diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Istituto darà per iscritto alla ditta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC).
- c. la risoluzione darà diritto all'Istituto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno del concessionario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quello previsto nel contratto stesso.
- d. dopo la stipulazione del contratto, la Ditta concessionaria non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

- e. la Ditta concessionaria, in quanto gestore dell'attività con la presentazione dell'offerta riconosce tacitamente che i locali sono idonei all'erogazione del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione da eventuali contestazioni e sanzioni da parte degli Organi di controllo.

Art. 6

Allo scopo di eliminare qualunque improprio vantaggio competitivo al soggetto attualmente titolare della concessione in scadenza, ove questi risultasse vincitore della gara per la nuova concessione, quest'ultimo sarà tenuto a rimuovere tutti i distributori automatici attualmente installati e a sostituirli a proprie spese con altri comunque rispondenti alle caratteristiche specificate in questo disciplinare.

Art. 7

L'uso dei distributori si intenderà effettuato a rischio dell'affidatario con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Istituto. In ogni caso, l'affidatario si obbligherà a tenere sollevato e indenne l'Istituto dai danni sia diretti che indiretti comunque e a chiunque e derivati dall'uso dei distributori e dagli alimenti e dalle bevande somministrati. A tale scopo l'affidatario della concessione, entro i tre giorni successivi all'assegnazione definitiva, dovrà comprovare, producendone copia all'Istituto, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 onere a suo carico, a copertura dei danni direttamente o indirettamente derivanti dal cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'edificio scolastico, ovvero dal consumo degli alimenti o delle bevande messi in vendita.

Art. 8

- a. L'affidatario per la concessione del servizio dovrà provvedere, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, entro gg 5 dalla comunicazione della aggiudicazione, ad inviare all'ISTITUTO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. Documento di qualificazione imprese ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
 2. Dichiarazione d'impegno di copertura polizza assicurativa.
- b. Il vincitore della gara per la concessione del servizio dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del contratto:
1. Scheda tecnica delle apparecchiature installate;
 2. Questionario di Corretta Prassi igienica-H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo).

Art. 9

Il concessionario si impegna a mantenere invariati i prezzi di cui all'offerta economica presentata per l'intero periodo di validità del contratto, fatta salva la variazione, comunque da concordarsi con l'Istituto, motivata sulla base del tasso ufficiale di inflazione annua o da sopravvenute variazioni del regime e /o delle aliquote fiscali applicate al particolare settore commerciale e/o ai prodotti in vendita.

Art. 10

- a. Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri per l'Istituto.
- b. Saranno a totale carico dell'affidatario tutte le **spese e gli oneri relativi al servizio fra i quali:**
- Le spese di registrazione del contratto
 - Quelli necessari a ottenere l'autorizzazione sanitaria,
 - Quelli per richiedere e ottenere l'autorizzazione sanitaria;
 - Quelli per richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione e tutti gli altri Documenti previsti da Leggi e regolamenti per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato;
 - Quelli relativi all'installazione ed all'esercizio dei distributori, compresi quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della loro eventuale riparazione.
- c. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori dell'affidatario.
- d. Alla scadenza del contratto, l'affidatario sarà tenuto entro e non oltre 10 gg successivi a tale data, alla riconsegna degli spazi concessi, liberati dai distributori ed in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi, anche per non pregiudicare il funzionamento e /o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio.

In caso di inadempienza da parte del concessionario uscente, l'Istituto si riserva la facoltà di spostare i distributori in un luogo che sarà al momento individuato e a chiedere il risarcimento di eventuali danni che dovessero essere rilevati.

L'Istituto non sarà in tal caso responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati per qualsiasi motivo ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, gli armadi blindati carica chiavette ovvero altri apparecchi non rimossi dai locali dell'Istituto da parte della Ditta concessionaria uscente.

Art. 11

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, si intenderà. Senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

Art. 12

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare o cedere in tutto o in parte il contratto di affidamento del servizio, che dovrà essere assicurato direttamente dal concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto di affidamento e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 13

- a. **Il servizio sarà assicurato dall'affidatario e/o da eventuale personale alle sue dipendenze destinato al suo espletamento, a completo suo carico, ottemperando, per il proprio personale, a tutti gli adempimenti di carattere assicurativo, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità in relazione alla inosservanza delle norme medesime ed in particolare di quelle concernenti l'infortunistica e la tutela della salute dei lavoratori.**
- b. Il personale addetto al rifornimento ed alla manutenzione dei distributori dovrà essere riconoscibile mediante cartellino identificativo recante la ragione sociale dell'affidatario.

Art. 14

- a. L'impresa concessionaria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti
- b. aggiudicataria in quelle aree dove si concretizzano le interferenze. in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- c. L'impresa concessionaria deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e di altri D.P.I. appropriati ai rischi, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire sia l'incolumità delle persone addette che dei terzi.
- d. L'impresa dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- e. L'impresa concessionaria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza salute sul luogo di lavoro, di igiene, antincendio e pronto soccorso.
- f. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.
- g. Prima dell'inizio del servizio l'impresa concessionaria dell'appalto è tenuta ad effettuare un incontro, in data da concordare fra le parti, con il R.S.P.P. dell'Istituto per evidenziare i rischi dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza.
- h. Quanto scaturito dalla riunione dovrà essere formalizzato in un apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) condiviso, secondo quanto disposto con legge 3 agosto 2007 n.123, che andrà allegato all'esistente DUVRI o all'autocertificazione, dell'impresa aggiudicataria. Questo documento integrativo costituisce lo strumento operativo che regolerà le attività lavorative fra l'Istituto e l'impresa

Art.15

Il concessionario è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto del Regolamento interno dell'Istituto, dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dall'operatore del personale o dei mezzi impiegati, potessero derivare all'Istituto o a terzi.

Art. 16

I gestore si è impegnato, in sede di gara pubblica, a corrispondere all'istituto un contributo annuo minimo in forma di erogazione liberale di € 25.000,000 (venticinquemila/00) da versare sul conto corrente bancario all'Istituzione Scolastica in unica soluzione entro il mese di agosto di ciascun anno.

Art. 17

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art.13 del D.LGS 196/2003" Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso ala gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 18

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia,

Per Liceo Classico Scientifico "Ariosto Spallanzani"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Crisafi



Per GRUPPO ARGENTA

Sig.



Firmato digitalmente da
CANTINI
FRANCESCO
C: IT



Firmato digitalmente da
PARTI GIOVANNI
C: IT

